

La seguente guida breve è stata elaborata sulla base della pubblicazione n. 1 del Ministero dell'Interno "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", edita per le elezioni amministrative 2018, pubblicazione che può utilmente consultarsi per ogni ulteriore e opportuno approfondimento.

Si precisa, al riguardo, che promotori e presentatori delle candidature rimangono unici responsabili per eventuali, involontari errori di trascrizione, di digitazione o per inesattezze o per errate interpretazioni, da cui possano derivare danni diretti o indiretti sia agli interessati sia a terzi.

Gli interessati sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza dei contenuti.

A tal proposito, è utile ricordare la decisione 25 gennaio 2005, n. 150, della V sezione del Consiglio di Stato, nella quale si precisa che «l'attività svolta dal comune al fine di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale non costituisce esercizio di potestà amministrativa e non è idonea a generare affidamento incolpevole nei cittadini».

Elenco dei documenti necessari

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

- 1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- 2) dichiarazione di presentazione della lista;
- 3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- 5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della repubblica;
- 6) modello di contrassegno di lista.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (ARESE)

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il **collegamento** con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai due terzi [articolo 73, comma 1, e articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 267/ 2000].

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, per la determinazione del numero minimo trova applicazione il citato articolo 73, comma 1, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all'unità superiore. Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011 da 15.001 a 30.000 abitanti numero di candidati in lista da un minimo 11 a un massimo 16,

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.

Quote di genere determinate sul numero massimo complessivo dei candidati che è possibile presentare:

$$2/3 \ 10,66 = 10$$

$$1/3 \ 5,33 = 6$$

Quote di genere determinate sul numero minimo complessivo dei candidati che è possibile presentare:

$$2/3 \ 7,33 = 7$$

$$1/3 \ 3,66 = 4$$

Numero dei presentatori della lista

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta – a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni – da un determinato numero di elettori a seconda della fascia di popolazione, in particolare:

comuni da 10.001 a 20.000 abitanti minimo 100 massimo 200

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature [articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53].

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute NON valide dal Consiglio di stato, il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati nella lista stessa.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro) [articoli 28, terzo comma, 32, quarto comma, e 93 del testo unico n. 570/1960 come modificato dall'articolo 1 della legge n. 61/2004].

Modalità di deposito del contrassegno di lista

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570/1960

[articolo 27, terzo comma, secondo periodo]. per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto. anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che desimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su *compact disc*, *dvd*, *pen drive* e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature

Al fine di garantire il rilascio delle certificazioni, nonché l'espletamento degli altri servizi necessari al procedimento elettorale, **l'ufficio elettorale in Via Caduti 4**, sarà aperto nei giorni di **venerdì 11 e sabato 12 maggio 2018**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature (**dalle ore otto alle venti di venerdì 11 maggio e dalle ore otto alle dodici di sabato 12 maggio**), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 maggio 2018**, anche nelle ore pomeridiane (**fino alle diciotto**).

L'esame e l'ammissione delle candidature vengano effettuate dalla Ottava Sottocommissione elettorale circondariale di Milano – Sede di Rho.

La lista che risultasse presentata da un numero di elettori (che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate) inferiore a quello prescritto, dovrà essere ricusata.

La lista dovrà parimenti essere ricusata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla

legge.

La commissione dovrà **accertare se la lista**, oltre al candidato alla carica di sindaco, **ha un numero di candidati, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candi-dati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.**

Se i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere riusata.

La commissione elettorale circondariale dovrà procedere, all'esame dei contrassegni di lista.

La commissione dovrà riusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento, se presentati da persone non autorizzate [articolo 2 del d.p.r. n. 132/ 1993];
- i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del comune;
- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento, anche indirettamente, a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645;
- i contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di detta società. riusato un contrassegno, la commissione ne dà notizia agli interessati.

Nei **comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**, il nuovo contrassegno, in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 33 del testo unico n. 570/1960, dovrà essere presentato entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa. se il nuovo contrassegno non verrà presentato, o se esso non risponda alle condizioni previste dalle legge, la lista sarà senz'altro riusata.